



08.09/000157-01
DIRA41000 - 2014/92

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.**

Oggetto: D. Lgs. 387/2003 - D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/1998 e s.m.i..
PROGETTO DI IMPIANTO IDROELETTRICO SUL RIO GIULIAN, NEL COMUNE DI ONCINO
(POTENZA INFERIORE A 1000 KW).
PROPONENTE: ROCHE BIANCHE S.N.C., ENVIE
GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 E S.M.I..

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istanza in data 04 ottobre 2013 con prot. n. 86277, del Sig. Michele Beltramone, in qualità di legale rappresentante della società ROCHE BIANCHE s.n.c., con sede legale in Envie, Via Parola n. 9, intesa ad ottenere autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.

Premesso che:

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Giornale del Piemonte", pubblicato in data 04.10.2013. Sul BURP n. 45 del 07.11.2013 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento.

Il progetto era stato sottoposto a fase di Verifica nel 2007, conclusa con esito di assoggettabilità alla fase di valutazione impatto ambientale mediante Determinazione n. 144 del 07.11.2007.

L'intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i., consiste nell'impianto idroelettrico, con derivazione dal Giulian situata poco a valle della B.ta Paschie, alla quota di circa 1.477 m s.l.m., nel Comune di Oncino,

La derivazione prevede la realizzazione di un'opera di presa con un canale interrato che raggiungerà la camera di carico, la quale sarà parzialmente interrata.

Il trasporto dell'acqua sino al fabbricato della centrale avverrà attraverso una condotta forzata in acciaio di diametro 600 mm completamente interrata e di lunghezza di circa 745 m.

Il fabbricato della centrale in progetto, situato a valle della B.ta Porcili, in destra orografica, è posto in una zona boschiva; il canale di scarico permetterà la restituzione delle acque turbinate alla quota di circa 1.256 m s.l.m..

L'impianto sul Rio Giulian prevede una derivazione media di 153 l/s (portata naturale media annua del Rio: 287 l/s, al netto della derivazione esistente a monte) e massima di 295 l/s (portata naturale massima annua del Rio: 814 l/s).

Durante il periodo di messa a disposizione del pubblico, nei termini stabiliti all'art. 14, comma 1, lett. b) L.R. 40/98 e s.m.i., sono pervenute osservazioni pubbliche, conservate agli atti del procedimento dove risultano integralmente consultabili:

- nota prot. n. 106081 del 02.12.2013 firmata da abitanti, residenti e proprietari di terreni nel Comune di Oncino, ammessi come uditori alla Conferenza, i quali dichiarano di aderire e sottoscrivere le osservazioni redatte da Legambiente Piemonte.
- Nota prot. n. 105992 del 02.12.2013 di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta, ammessa come uditore alla Conferenza (**Allegato 1**)

In data 12 dicembre 2013 si è svolta, in sede istruttoria, la Conferenza di Servizi ai fini della valutazione dell'intervento proposto e per il coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto, e cioè quelle da acquisire ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i., del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i. e del D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R.

Nella succitata Conferenza, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è emerso che l'intervento, così come proposto, non può conseguire un giudizio positivo di compatibilità ambientale, perché modifica sensibilmente una zona montana caratterizzata da una elevata naturalità e integrità ambientale. All'interno di un bilancio di compatibilità non risulta giustificato l'esercizio dell'attività di produzione energetica proposta a scapito dello stravolgimento paesaggistico prodotto. In considerazione dell'elevato valore di interesse paesaggistico del luogo, l'impianto deve pertanto essere rilocalizzato in una zona paesaggisticamente meno sensibile.

Inoltre, nella Conferenza medesima è stato dato atto dei pareri pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni e cioè:

1. **parere negativo**, ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., ai soli fini del giudizio di compatibilità ambientale, espresso in Conferenza dal **Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave**, per le ragioni dettagliate nella relazione tecnica consegnata agli atti della Conferenza e che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**).

2. Parere negativo, ai sensi del D.P.G.R.29.06.2003, n. 10/R, circa il rilascio della concessione a derivare, espresso in Conferenza di Servizi da parte del **Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque**, con le motivazioni dettagliate nella Relazione finale istruttoria che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato 3**).

Da parte dei soggetti interessati alla procedura risultano inoltre pervenuti i seguenti pareri e le seguenti note di richiesta chiarimento:

- comunicazione da parte di ENEL, effettuata con nota prot. di ricevimento n 95840 del 31.10.2013.
- Nulla osta, con prescrizioni del Ministero Sviluppo Economico, formulato con nota prot. di ricevimento n. 96210 del 04.11.2013.
- Nota prot. di ricevimento n. 97200 del 06.11.2013, con la quale la Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte richiede l'esecuzione di accertamenti archeologici per verificare la sussistenza o meno dell'interesse archeologico nell'area interferita.
- Nulla osta dell'Aeronautica Militare, pervenuto con nota prot. di ricevimento n. 102488 del 21.11.2013.
- Richiesta integrazioni e chiarimenti espressi, con nota prot. n. 107916 del 06.12.2013, dall'Ufficio Espropri della Provincia di Cuneo relativamente alla procedura di esproprio.
- Richiesta integrativa del Settore regionale decentrato OO.PP. di Cuneo, pervenuta agli atti con prot. di ricevimento n. 107956 del 06.12.2013.
- Parere favorevole, previa opportune verifiche e prescrizioni, espresso dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con nota prot. n. 795 del 4.02.2014.

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta in Conferenza con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA (con nota prot. di ricevimento n. 111491 del 17.12.2013), operata – ai fini della decisione finale- la valutazione e la comparazione tra la necessità di salvaguardia degli interessi ambientali e l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'impianto, rilevata la preminenza e la priorità assoluta che nella procedura di VIA rivestono gli interessi ambientali, si sono ritenute inaccettabili le attendibili significative alterazioni a carico dell'ecosistema interferito, conseguenti alla realizzazione degli interventi in progetto in quanto determinanti squilibri tali sull'ambiente da non controbilanciare l'interesse pubblico correlato alla produzione energetica da fonte rinnovabile. Non sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'intervento in quanto:

a) In merito alla localizzazione dell'impianto e delle opere connesse

Dall'istruttoria effettuata sul progetto presentato è emerso come le zone in cui si intende realizzare l'impianto idroelettrico, andrebbero a modificare/trasformare porzioni di territorio in un contesto montano con evidenti caratteristiche di elevata pericolosità geomorfologica e notevole qualità ambientale. I fenomeni di instabilità sono connessi sia all'azione combinata dell'elevata energia di rilievo - propria dell'ambiente montano alpino – con fenomeni di saturazione dovuti a precipitazioni pluviometriche severe, sia all'attività erosiva dei corsi d'acqua (scalzamento al piede delle scarpate).

La posa della condotta è progettata in tratti particolarmente acclivi o in prossimità di aree con potenzialità di eventi franosi. Gli scavi ed movimenti terra previsti comportano rischi di fenomeni di dissesto molto elevato. La realizzazione di interventi di sostegno con tecniche di ingegneria naturalistica non garantirebbero comunque la stabilità nel lungo periodo a causa delle difficoltà legate alla localizzazione ed alla quota degli interventi, dove il ripristino e la rivegetazione risulta lenta e difficoltosa.

La posa della condotta, sviluppandosi spesso all'interno di aree boscate, richiederebbe la trasformazione di una frazione consistente di bosco e, di conseguenza, si verificherebbe la perdita della fondamentale capacità stabilizzante idrogeologica apportata dall'apparato vegetativo, oltre alla perdita dell'elevata qualità ambientale.

L'apparato vegetativo, costituente bosco, che andrebbe ad essere trasformato/modificato esercita indubbiamente le funzioni tutelate dalla normativa vigente, come: *la stabilità dei terreni, la regimazione delle acque, la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi e la tutela del paesaggio* (art. 4, D.Lgs. 227/2001 e s.m.i.). Inoltre, parte delle stesse motivazioni di sottoposizione a vincolo per scopi idrogeologici (per la zona d'interesse), descritte negli atti di

imposizione di tale vincolo richiamano proprio, *nell'interesse generale, la prevenzione rispetto alla perdita della stabilità dei versanti, la loro denudazione ed il perturbamento del regime delle acque, che potrà essere mantenuta - in considerazione anche della configurazione oro-idrografica, pendenze dei versanti e natura dei terreni – soltanto con l'impedire, irrazionali trattamenti forestali del territorio.*

Inoltre l'area prescelta per le operazioni in progetto è caratterizzata da zona boscata con tipologie forestali riconducibile ad habitat Natura 2000 (faggeta mesotrofica e acero - tiglio - frassineto); presenta dunque elevata qualità ambientale, elemento come già detto tutelato dalla normativa vigente ed anche dall'art. 16 e 14 del P.P.R..

La realizzazione delle opere relative all'impianto non sono pertanto autorizzabili ai sensi della l.r. 45/89, perché la tendenza all'instabilità geomorfologica delle aree è rilevante ed il progetto, se realizzato, porterebbe ad un peggioramento dell'equilibrio idrogeologico generale.

b) In merito alla sottrazione di risorsa idrica ed al bilancio di compatibilità tra produzione energetica e impatti ambientali sul territorio

Dall'istruttoria effettuata è emerso come il contesto ambientale della Valle Po risulti molto sfruttato sia sul corso d'acqua principale che sui corsi d'acqua secondari; la valle è interessata dalla presenza di un importante sistema idroelettrico costituito da tre distinti impianti posti in cascata (Calcinere, Sanfront 1 e 2); tali impianti derivano il Po e gli affluenti Tossiet, Cornaschi, Croesio e Lenta (compresi 8 sottobacini).

Particolarmente critico risulta essere il contesto del territorio di Oncino dove si rileva il mancato rimpinguamento ad opera degli affluenti; sono infatti presenti 8 opere di presa. In particolare risultano derivati tutti i corpi idrici: T. Frassaia (38%) e T. Lenta (77%) unitamente a tutti i 6 affluenti: Rio s.n. n.68398 (28%), Rio Giulian (24 %), Rio s.n. n.5799 (34%), Rio s.n. n.68429 (86%), Rio Diana (41 %) ed il Rio Bule (18%);

In tale areale si ritiene sia stato raggiunto il limite di saturazione dello sfruttamento e potranno essere assentiti esclusivamente utilizzazioni marginali.

Con la realizzazione dell'intervento proposto che prevede di sottendere 800 m sul Rio Giulian si arriverebbe ad un grado di utilizzo di tale affluente del 42 %.

Il progetto è localizzato ad una distanza praticamente nulla dalla derivazione di valle (scarico qualche metro a monte della presa), che risulta a sua volta caratterizzata da un tratto sotteso di 1106 m.

Il progetto, inoltre, interessa un tratto di corso d'acqua già sotteso da una derivazione ad uso plurimo (potabile/idroelettrico) concessa al Comune di Oncino che seppur marginale, insiste sul medesimo tratto di corso d'acqua interessato dal progetto (800 m). Il progetto in esame, invece, non presenta caratteristiche di marginalità e non prende in considerazione l'impatto cumulativo con le derivazioni concesse.

Il progetto prevede una portata massima pari a 120 giorni sulla curva PTA di durata delle portate (165 gg sulla curva media PTA-idrometro di Crissolo) non concentrando i prelievi di massimo deflusso.

La derivazione non salvaguarda i periodi a scarso deflusso, infatti prevede un DMV di base di poco superiore al minimo normativo (56 l/s) e la modulazione, secondo la ricostruzione idrologica, non migliorerà le condizioni di deflusso, eccezion fatta per il mese di agosto (relativamente), con conseguenti vantaggi ambientali marginali.

Il progetto, prevedente la sottensione di un corso d'acqua che, secondo quanto di desume dagli elaborati progettuali, risulta attualmente in uno stato qualitativo elevato, non consente, tuttavia, una produzione media annua significativa (pari a 2430 ÷ 3069 MWh), se rapportata al prevedibile impatto ambientale sul territorio, al rischio di non raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di

qualità ambientale del Fiume Po e se confrontata con la produzione degli impianti già esistenti in alta Valle Po (produzione totale in valle Po pari a circa 220 GWh – dati 2004). Esso appare quindi non fornire un “*significativo contributo al conseguimento dell’obiettivo strategico energetico*”, come indicato nella Relazione Programmatica sull’Energia della Regione Piemonte, approvata DGR n. 30-12221 del 28.09.2009.

Come stabilito dall’art. 14 quater della legge 241/1990 e s.m.i., si forniscono le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali che sarebbero necessarie ai fini dell’assenso:

- in considerazione dell’elevato valore paesaggistico-ambientale dei luoghi, deve essere individuata una diversa allocazione dell’impianto e delle opere connesse, rilocalizzandoli in una zona paesaggisticamente meno sensibile, nonché con morfologia ed orografia più adeguata;
- il nuovo progetto, rilocalizzato, dovrà in ogni caso fornire le adeguate garanzie affinché non si verifichi alcun pregiudizio all’area proposta come sito dell’intervento, prevedendo pertanto tutte le opere necessarie e fondamentali di mitigazione e compensazione, finalizzate a garantire al meglio la conservazione delle componenti ambientali ante operam.

In applicazione dell’art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con successiva nota provinciale prot. n. 5376 del 21.01.2014, sono stati comunicati al proponente i motivi ostativi alla pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale così come riferiti nel corso della Conferenza, informando il proponente medesimo della facoltà di far pervenire le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, rispetto a detti motivi ostativi, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della nota stessa.

Nel termine assegnato, non sono state presentate osservazioni da parte del proponente circa i motivi ostativi formulati.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e s.m.i..
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28.01.2014.

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Richiamata la normativa di legge n. 190 del 06.11.2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”.

Vista la DGP n. 32 del 25 febbraio 2014, con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Visto:

- il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;
- il R.D. 523/1904 e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Vista la D.G.P. n. 22 del 04.02.2014 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013;

Valutate le risultanze emerse nel corso della Conferenza di Servizi del 12 dicembre 2013, specificate più sopra e descritte nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri pervenuti nell'ambito della stessa.

Visti i motivi ostativi alla pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale, comunicati al proponente con nota provinciale prot. n. 5376 del 21.01.2014.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
 2. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di impianto idroelettrico sul Rio Giulian nel Comune di Oncino, presentato da parte di ROCHE BIANCHE s.n.c., Via Parola n. 9, 12030 – ENVIE, per le motivazioni illustrate alle lettere a) e b) delle premesse al presente provvedimento, nonché nei pareri di cui ai numeri 1 e 2 delle premesse medesime, comunicate al proponente con nota prot. n. 5376 del 21.01.2014.
 3. **DI DINIEGARE**, conseguentemente, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. alla costruzione ed esercizio del progetto di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico in oggetto.
 4. **DI INVIARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico, mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
 5. **DI DARE ATTO** che la notifica del presente provvedimento si configura come chiusura del procedimento ex art.12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i., nonché di tutti i procedimenti connessi.
 6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.
 7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
- Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:
- Nota prot. n. 105992 del 02.12.2013 di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta (**Allegato 1**).
 - Parere negativo del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave (**Allegato 2**).
 - Parere negativo del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque (**Allegato 3**).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro RISSO